ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)
9 giugno 1997 *

Nella causa T-9/97,

Elf Atochem SA, società di diritto francese, stabilita in Puteaux (Francia), con l'avv. Xavier de Roux, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Jacques Loesch, 11, rue Goethe,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Wouter Wils, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento dei verbali e dei relativi allegati redatti dagli agenti della Commissione in data 18, 19 e 20 novembre, in esito

* Lingua processuale: il francese.

ad un accertamento effettuato in forza dell'art. 14, n. 2, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204), presso la sede sociale della ricorrente, nel contesto di un'inchiesta riguardante l'esistenza di taluni accordi o pratiche concordate vietate dall'art. 85, n. 1, del Trattato, nel settore delle olefine e poliolefine (pratica n. IV/E-2/35.765),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),

composto dal signor A. Saggio, presidente, dalla signora V. Tiili e dal signor R. M. Moura Ramos, giudici,

cancelliere: H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti all'origine del ricorso

1 L'8 novembre 1996, la direzione generale «Concorrenza» della Commissione (DG IV) ha inviato alla ricorrente un facsimile col quale le comunicava che, nel

contesto della pratica n. IV/E-2/35.765, riguardante un'inchiesta sull'esistenza di taluni accordi o pratiche concordate vietate dall'art. 85, n. 1, del Trattato nel settore delle olefine e poliolefine, la Commissione aveva deciso di effettuare, tra gli altri presso la ricorrente, un accertamento ex art. 14, n. 2, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1963, n. 13, pag. 204; in prosieguo: il «regolamento n. 17»).

2 La ricorrente ha accettato di sottoporsi all'accertamento che veniva effettuato in data 18, 19 e 20 novembre 1996.

3 Nel corso di questi tre giorni, gli agenti della Commissione hanno preso copia di alcuni documenti e si sono trattenuti a colloquio con i rappresentanti della ricorrente. Essi hanno proposto che un dipendente della ricorrente venisse incaricato di prendere nota delle spiegazioni orali fornite. Tale proposta è stata respinta dai rappresentanti della ricorrente.

4 Gli agenti della Commissione hanno quindi preso nota delle dette spiegazioni e hanno poi sottoposto ai rappresentanti della ricorrente un documento contenente una sintesi delle posizioni espresse da questi ultimi nel corso dei colloqui del

18 novembre 1996 (allegato 1 all'atto introduttivo del ricorso). Tale documento è stato definito «verbale» sia dagli agenti della Commissione sia dalla ricorrente.

5 I rappresentanti della ricorrente hanno rifiutato di controllare l'esattezza del documento stesso nonché di sottoscriverlo. Essi hanno invece espresso il proprio disaccordo sulle modalità di stesura del detto documento. Quest'ultimo è stato infine sottoscritto dagli agenti della Commissione e dai due rappresentanti dell'autorità francese competente ai sensi dell'art. 14, n. 5, del regolamento n. 17, vale a dire la direzione generale concorrenza, tutela dei consumatori e repressione delle frodi (DGCCRF).

6 Gli agenti della Commissione hanno inoltre redatto un secondo documento contenente una sintesi delle posizioni espresse dai rappresentanti della ricorrente nei giorni 19 e 20 novembre 1996 (allegato 2 all'atto introduttivo del ricorso). Questi ultimi si sono rifiutati, come già in occasione del primo verbale, sia di partecipare alla stesura del documento sia di sottoscriverlo. Tale documento viene altresì definito «verbale» dalle parti.

Procedimento e conclusioni

7 In queste circostanze la ricorrente, con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 gennaio 1997, ha proposto il presente ricorso, nel quale chiede al Tribunale di annullare integralmente i verbali con i relativi allegati redatti in esito all'accertamento svoltosi presso i suoi uffici i giorni 18, 19 e 20 novembre 1996.

8 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 febbraio 1997 la Commissione ha eccepito l'irricevibilità del ricorso, concludendo che il Tribunale voglia:

— dichiarare il ricorso irricevibile ai sensi dell'art. 114 del regolamento di procedura,

— condannare la ricorrente alle spese.

9 Nelle sue osservazioni sull'eccezione d'irricevibilità, depositate il 20 marzo 1997, la ricorrente conclude che il Tribunale voglia «accogliere a maggior ragione le conclusioni da essa formulate negli atti precedentemente depositati».

In diritto

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

10 La Commissione sottolinea che costituiscono atti o decisioni impugnabili con ricorso d'annullamento i provvedimenti che producono effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica. Essa rileva come, quando si tratta di atti o di decisioni elaborati in più fasi, costituiscano in via di principio atti impugnabili solo i provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione dell'istituzione al termine di tale procedimento, ad esclusione dei provvedimenti provvisori destinati a

preparare la decisione finale (sentenze della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. 2639, punto 8 ss., e del Tribunale 18 dicembre 1992, cause riunite T-10/92, T-11/92, T-12/92 e T-15/92, Cimenteries CBR e a./Commissione, Racc. pag. II-2667, punto 28).

11 La convenuta fa valere che i documenti contestati dalla ricorrente non producono alcun effetto giuridico che possa incidere sui suoi interessi modificando in modo significativo la sua situazione giuridica. Si tratterebbe, al contrario, di semplici relazioni che riproducono gli appunti presi dagli agenti della Commissione durante l'accertamento.

12 Essa afferma ancora che, qualora la Commissione si avvalesse di queste relazioni nell'eventuale decisione riguardante la ricorrente, come elementi comprovanti un comportamento anticoncorrenziale, la ricorrente avrebbe modo di contestarne l'uso dinanzi alla Commissione e, se del caso, dinanzi al giudice comunitario.

13 Infine la convenuta osserva che, benché sia prevista la possibilità di presentare ricorso contro la decisione della Commissione di procedere ad una richiesta formale di informazioni, ai sensi dell'art. 11, n. 5, del regolamento n. 17, e contro la decisione della Commissione di avviare un accertamento formale, ai sensi dell'art. 14, n. 3, del medesimo regolamento, l'impugnazione non è prevista né per quanto riguarda la semplice richiesta di informazioni, di cui all'art. 11, n. 1, del regolamento n. 17, né per l'accertamento su semplice presentazione del mandato, di cui all'art. 14, n. 2, del medesimo regolamento, come nel caso di specie.

14 La ricorrente, dal canto suo, fa valere che l'esistenza stessa dei documenti di cui trattasi è lesiva nei suoi confronti poiché, pur essendo definiti come atti prepara-

tori, essi hanno un effetto giuridico nel senso che incideranno certamente sull'evoluzione del fascicolo e sull'elaborazione del provvedimento finale. Tali documenti modificherebbero pertanto in senso negativo la sua situazione giuridica.

15 Essa sostiene altresì che, poiché la Corte ha riconosciuto la possibilità di impugnare una richiesta di informazioni formulata in base all'art. 11 del regolamento n. 17 (sentenze della Corte 18 ottobre 1989, causa 374/87, Orkem/Commissione, Racc. pag. 3283, e causa 27/88, Solvay/Commissione, Racc. pag. 3355), e poiché gli agenti della Commissione hanno, nel caso di specie, sviato la procedura prevista dal regolamento n. 17 cercando di ottenere, in base all'art. 14, risposte scritte ad alcune domande, provvedimento questo per il quale avrebbero dovuto far riferimento all'art. 11 dello stesso regolamento, il presente ricorso deve considerarsi ricevibile.

16 Essa afferma infine che, anziché rischiare una nullità del provvedimento finale che la Commissione potrebbe adottare, le sembra più consono ad una buona amministrazione della giustizia e ad una migliore garanzia dei diritti della difesa che vengano annullati gli atti lesivi prima che abbiano prodotto effetti più gravi tali da inficiare il procedimento nel suo complesso.

17 Nelle sue osservazioni sull'eccezione d'irricevibilità, la ricorrente ribatte inoltre che i documenti non sono semplici «note che riproducono le spiegazioni orali sentite» poiché gli agenti della Commissione hanno chiesto ai rappresentanti della ricorrente nonché ai rappresentanti delle autorità nazionali di sottoscriverli. Essa sottolinea inoltre che costituiscono veri e propri verbali che la Commissione si riserva di utilizzare come elementi probatori o come elementi a sostegno della sua decisione.

Giudizio del Tribunale

18 Ai sensi dell'art. 114 del regolamento di procedura, se una parte lo chiede, il Tribunale può statuire sull'irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. Nel caso di specie il Tribunale, ritenendosi sufficientemente edotto dagli atti di causa, decide di pronunciarsi sulla domanda senza aprire la fase orale e senza impegnare la discussione nel merito.

19 Per potersi pronunciare sulla ricevibilità del presente ricorso, si deve ricordare che costituiscono atti o decisioni impugnabili con ricorso d'annullamento, ai sensi dell'art.173 del Trattato, i provvedimenti che producono effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificandone in misura rilevante la situazione giuridica (sentenza IBM/Commissione, citata, punto 9).

20 A tale riguardo, si deve osservare che, quando si tratta di atti o decisioni elaborati in più fasi, costituiscono in via di principio atti impugnabili solo i provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione dell'istituzione al termine di tale procedimento, ad esclusione dei provvedimenti provvisori destinati a preparare la decisione finale (v. sentenza IBM/Commissione, citata, punto 10; sentenze del Tribunale 10 luglio 1990, causa T-64/89, Automec/Commissione, Racc. pag. II-367, punto 42; Cimenteries CBR e a./Commissione, citata, punto 28; 27 giugno 1995, causa T-186/94, Guérin Automobiles/Commissione, Racc. pag. II-1753, punto 39, e ordinanza del Tribunale 14 marzo 1996, causa T-134/95, Dysan Magnetics e Review Magnetics/Commissione, Racc. pag. II-181, punto 20).

21 Nel caso di specie, spetta quindi al Tribunale valutare se i due documenti, con i relativi allegati, denominati verbali, che la ricorrente ha contestato, siano idonei a produrre di per sé effetti giuridici che possono incidere sugli interessi della ricorrente o se la loro stesura costituisca invece un atto meramente preparatorio la cui illegittimità potrebbe essere dedotta nell'ambito di un ricorso proposto contro la decisione finale, restando così garantita un'adeguata tutela alle parti interessate (sentenza della Corte 24 giugno 1986, causa 53/85, Akzo Chemie/Commissione, Racc. pag. 1965, punto 19, e sentenza Cimenteries CBR e a./Commissione, citata, punto 31). Ora, solamente atti che incidano immediatamente e in modo irreversibile sulla situazione giuridica dell'impresa interessata possono legittimare, prima che si sia concluso il procedimento amministrativo, la proposizione di un ricorso di annullamento (sentenze Cimenteries CBR e a./Commissione, citata, punto 42, e Dysan Magnetics e Review Magnetics/Commissione, citata, punto 21).

22 Va ricordato che il procedimento di accertamento di cui all'art. 14 del regolamento n. 17 non tende a far cessare un'infrazione o a constatare una incompatibilità con norme di legge, ma ha soltanto lo scopo di consentire alla Commissione di raccogliere la documentazione necessaria per accertare la verità e la portata di una determinata situazione di fatto e di diritto (sentenza della Corte 26 giugno 1980, causa 136/79, National Panasonic/Commissione, Racc. pag. 2033, punto 21). Un'eventuale decisione che constati un'infrazione alle disposizioni dell'art. 85 o dell'art. 86 del Trattato, in forza dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17, viene adottata solamente in una fase successiva.

23 Peraltro, l'art. 14, n. 1, lett. c), del regolamento n. 17 conferisce agli agenti incaricati dalla Commissione il potere di chiedere spiegazioni orali in occasione e ai fini dell'accertamento. Il fatto che essi abbiano tale potere di chiedere informazioni su concrete questioni specifiche risultanti dai libri e dai documenti aziendali che essi esaminano non è sufficiente per concludere che un accertamento si identifichi con un procedimento tendente soltanto ad ottenere informazioni, ai sensi dell'art. 11 del regolamento n. 17 (sentenza National Panasonic/Commissione, citata, punto 15).

24 In ogni caso, anche se la decisione formale di procedere ad un accertamento può essere determinante per la costituzione di prove attestanti l'illegittimità di comportamenti d'imprese che possono farne sorgere la responsabilità (v. sentenza della Corte 17 ottobre 1989, causa 85/87, Dow Benelux/Commissione, punto 26), una richiesta di spiegazioni o di informazioni che non è stata adottata con i requisiti di una decisione formale non può essere considerata determinante nel senso sopra indicato.

25 Infine, per quanto riguarda i punti relativi alle modalità in cui si è svolto l'accertamento, ivi compresa la stesura dei verbali, essi possono essere, se del caso, esaminati nell'ambito di un ricorso proposto contro un'eventuale decisione finale della Commissione.

26 Di conseguenza, poiché i documenti contestati dalla ricorrente non possono considerarsi atti ad incidere immediatamente e in modo irreversibile sulla sua situazione giuridica, la loro esistenza non può legittimare, prima che si sia concluso il procedimento amministrativo, la proposizione di un ricorso di annullamento.

27 Dal complesso delle considerazioni che precedono, risulta che il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile.

Sulle spese

28 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta

soccombente e la Commissione ha chiesto la sua condanna alle spese, la ricorrente dev'essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

così provvede:

1) Il ricorso è irricevibile.

2) La ricorrente è condannata alle spese.

Lussemburgo, 9 giugno 1997

Il cancelliere — Il presidente

H. Jung — A. Saggio